STATUTO SOCIALE

della «ARCA - AMICI DELLA REPUBBLICA CECA ASSOCIATI APS»

==========

Articolo 1) - Denominazione

E' costituita un'associazione denominata «ARCA - Amici Repubblica Ceca Associati APS». L'associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica e fin quando non sarà conseguita, l'associazione agirà come associazione non riconosciuta, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Articolo 2) – Sede legale

L'associazione ha sede legale nel comune di Firenze e potrà istituire sedi secondarie, sezioni e rappresentanze in Italia e all'estero.

Il cambiamento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Firenze potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3) - Durata

La durata dell'associazione e' fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata in base a delibera dell'assemblea degli associati.

Articolo 4) - Scopi e attività'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha per scopo:

- di promuovere, sviluppare e sostenere tutte quelle iniziative e manifestazioni tendenti a diffondere e far conoscere in Italia la cultura, la storia, l'arte, le tradizioni popolari, la lingua e la letteratura della Repubblica Ceca e più in genera- le delle nazioni mitteleuropee
- di favorire gli scambi, i rapporti e gli incontri tra gli associati e con le istituzioni e le rappresentanze diplomatiche in Italia della Repubblica Ceca;
- di fornire agli associati informazioni di carattere politico, culturale, economico e consolare riguardanti la Repubblica Ceca e i rapporti con l'Italia;
- di appoggiare altre iniziative e progetti promossi da altre istituzioni culturali italiane e ceche i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale ,si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, per cui è vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5) - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti e erogazioni liberali e dai fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali versate dagli associati;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato a favore dell'associazione
- da contributi effettuati con una specifica destinazione;
- dai proventi delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- proventi da attività di raccolta fondi;

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo del patrimonio sociale.

Articolo 6) - Categorie di associati

I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono di diritto le persone che sono intervenute nell'atto costitutivo e quelle che si sono iscritte all'associazione entro il 31 dicembre 2003.

b) Soci ordinari: sono quelli che successivamente vengono ammessi a far parte dell'associazione.

c) Soci sostenitori: sono quei soci che sostengono finanziariamente l'associazione con versamenti superiori alla semplice quota associativa annuale.

d) Soci benemeriti: sono quelli che hanno effettuato elargizioni di rilevante valo- re economico o artistico a favore dell'associazione oppure hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'associazione.

e) Soci onorari: possono essere nominati tra le persone che si siano particolarmente distinte nel mondo dell'arte e della cultura italiana e ceca.

Gli associati, indipendentemente dalla categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. (i soci non possono essere nominati da un Organo dell'Associazione: è necessario che anche i Soci onorari presentino la loro domanda di ammissione nel rispetto del principio insopprimibile della libertà associativa)

Articolo 7) - Ammissione degli associati

Possono chiedere l'ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che abbiano capacità di agire nonché gli enti, italiani e cechi e di altra nazionalità, che presentino domanda di ammissione dichiarando di condividere le finalità dell'associazione e di prestare adesione allo statuto sociale. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione stabilendo a quale categoria appartiene l'associato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. La partecipazione all'associazione non può essere temporanea e comunque non è trasferibile per atto tra vivi e neppure per successione a causa di morte. Lo status di associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Di Amministrazione.

Articolo 8) - Quota associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Di Amministrazione per ciascuna categoria di associato.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere quote agevolate per gli studenti e per i familiari dei soci, stabilendo particolari forme di adesione all'associazione.

La quota associativa deve essere pagata entro il 30 giugno di ogni anno. Le quote versate non sono rivalutatili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

Articolo 9) Diritti e doveri degli associati

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto. In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto;
- di consultare i libri associativi attraverso la seguente modalità:consultazione presso la sede legale richiesta su appuntamento

Gli associati hanno il dovere di:

- operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- impegnarsi attivamente nella vita associativa.

Articolo 10) Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione. In caso di morte il rapporto associativo si estingue e gli eredi non possono pretendere alcunché dall'associazione. L'esclusione viene deliberata dall'assemblea degli associati quando il comportamento dell'associato sia tale da arrecare pregiudizio morale o materiale al- l'associazione e in particolare nel caso di mancato pagamento della quota associativa per oltre due anni consecutivi; per violazione delle norme statutarie e regolamentari;per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r/r. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza del- l'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Articolo 11) Organi dell'Associazione Sono organi dell'associazione:

a) L'assemblea degli associati;
b) il Consiglio Di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)

Articolo 12) Assemblee

L'assemblea e' ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Di Amministrazione sull'andamento culturale ed economico dell'associazione;
b) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
c) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Di Amministrazione;
d) la nomina e la revoca dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sulla esclusione degli associati;
g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
k) delibera sugli altri argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea. L'assemblea in via straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 13) Convocazione dell’assemblea

L’assemblea e’ convocata dal Consiglio Di Amministrazione mediante lettera inviata anche per fax e posta elettronica a tutti gli associati almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea. Nell’avviso di convocazione devono essere

indicati gli argomenti sui quali l’assemblea e’ chiamata a deliberare nonché il giorno, il luogo ed ora che si terrà l’assemblea in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un’ora dopo.
Inoltre l’assemblea dev’essere convocata dal Consiglio Di Amministrazione quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un quinto degli associati.

Articolo 14) Intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia la categoria di appartenenza. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

Articolo 15) Diritto di voto

L’associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Articolo 16) Presidenza dell’assemblea

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente del Consiglio Di Amministrazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente se nominato. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede a nominare il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario anche tra i non associati. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17) Maggioranze per l’assemblea ordinaria

In prima convocazione l’assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati iscritti all’associazione.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 18) Maggioranze per l’assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria in prima convocazione e’ validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati iscritti all’associazione e in seconda convocazione con la presenza di tanti associati costituenti almeno un terzo degli associati iscritti. Le delibere devono essere adottate in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Comunque per deliberare lo scioglimento anticipato dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 19) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria all’atto della nomina dei consiglieri.
La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra gli associati, ma per i primi nove anni dalla costituzione, la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra gli associati che rientrano nella categoria dei soci fondatori.
Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
I consiglieri sono nominati per un periodo di tempo non superiore a 5 esercizi e sono rieleggibili.
Per il primo mandato i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati con l’atto costitutivo e perciò tutti rivestono la qualifica di soci fondatori.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Articolo 20) Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente,il segretario ed il tesoriere. La funzione del Vicepresidente verrà svolta dalla Console Onorario della Rep.Ceca, in carica e purché associato.

Articolo 21) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.
La convocazione viene fatta mediante avviso inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni mediante avviso tra- smesso per telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituita in via totalitaria con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i Revisori dei Conti e persone esperte nelle materie sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Articolo 22) (Riunioni in video e teleconferenza)

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 23) Quorum costitutivi e deliberativi

Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di eta'.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti alme- no la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Articolo 24) Decadenza del Consiglio

Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica, il Consiglio di Amministrazione cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere al rinnovo dell'intero Consiglio Di Amministrazione fino al termine di scadenza del Consiglio cessato dalla carica.

Articolo 25) Poteri di gestione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altro consigliere parte dei poteri per la gestione ordinaria e corrente dell'associazione, salvo quelli per legge considerati non delegabili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26) Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.
Il legale rappresentante dell'associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 27) Liquidazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

Articolo 28) Esercizi sociali - Bilancio

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà formare il bilancio annuale accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa.
Il bilancio annuale dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato al bilancio deve essere data pubblicità nelle forme più idonee.
Il Consiglio di Amministrazione deve redigere anche il bilancio preventivo da presentare per l'approvazione all'assemblea ordinaria entro il 30 novembre precedente l'inizio dell'esercizio sociale.

Articolo 29) Devoluzione del patrimonio

Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo si devolverà, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 30) Collegio dei Revisori

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione e' affidato al Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate.
Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente. Il
Collegio dei Revisori:
- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell' associazione;
- verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

I Revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea.
I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

Articolo 31) Comitato consultivo di attività

Può essere nominato dall'assemblea un comitato formato al massimo da cinque soci allo scopo di affiancare il Consiglio di Amministrazione nella scelta delle iniziative e dei progetti ritenuti più idonei alla realizzazione degli scopi istituzionali del- l'Associazione.
Tale comitato svolge un'attività di consulenza e si riunisce su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di propria iniziativa ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri lo ritenga necessario.
Il Comitato Consultivo di Attività funziona secondo le regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32) Rinvio

Per quant'altro non previsto dal presente statuto l'Associazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.